

Gian Savino Pene Vidari
Teodoro I e il parlamento di Monferrato

[A stampa in *“Quando venit marchio Grecus in terra Montisferrati”. L’avvento di Teodoro Paleologo nel VII centenario (1306-2006)*. Atti del convegno di studi, Casale Monferrato, 14 ottobre 2006 - Moncalvo, Serralunga di Crea, 15 ottobre 2006, a cura di Aldo A. Settia, Casale Monferrato 2008, pp. 119-128
© dell’autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it].

GIAN SAVINO PENE VIDARI

TEODORO I E IL PARLAMENTO DEL MONFERRATO

La storiografia giuridica otto-novecentesca ha approfondito lo studio dei “parlamenti” medievali da una prospettiva che – pur ricercando le specificità e le singole caratteristiche – si è generalmente ispirata a un collegamento con le istituzioni parlamentari politiche liberali d’età contemporanea. In tal modo essa è stata per lo più portata a sottolineare quegli aspetti, ad esempio, di rappresentanza, di collaborazione col principe, di partecipazione alle decisioni sulla cosa pubblica, che potevano apparire come un “precedente” o un “ponte” fra le istituzioni medievali e quelle del parlamentarismo liberale. Senza scendere nel dettaglio, si possono – fra l’altro – ricordare le vicende e le polemiche di epoca carloalbertina per l’edizione degli “atti” delle riunioni medievali dei parlamenti sabaudi¹ e l’impostazione data da Federigo Sclopis² ed Emanuele Bollati³, il vasto programma editoriale d’inizio Novecento dell’Accademia dei Lincei per la pubblicazione della documentazione delle riunioni delle assemblee parlamentari italiane poi progressivamente sviluppatosi nelle edizioni Zanichelli⁴, la costituzione e l’attività a livello europeo di una “Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etats”⁵. Quest’impostazione, vivacizzata a volte da una “passione civile” per l’ordinamento parlamentare liberale fra l’Ottocento e la prima metà del Novecento, nella seconda metà del secolo scorso è divenuta meno marcata, ma è nel complesso ancora presente nel “classico” volume di Antonio Marongiu sul parlamento in Italia in età medievale e moderna, edito ormai più di quarant’anni fa⁶.

Il bel volume del Marongiu è un punto fermo per gli studi sulla storia parlamentare in Italia: offre una sintesi adeguata ed efficace delle nostre istituzioni parlamentari e le inquadra criticamente nel panorama europeo. Si può dire che, a quasi mezzo secolo di distanza, esso non necessiti di grandi aggiornamenti, anche perché nel frattempo l’argomento non ha attirato in modo particolare l’interesse degli studiosi italiani, come era invece

¹ G. P. ROMAGNANI, *Storiografia e politica culturale nel Piemonte di Carlo Alberto*, Torino 1985, pp. 190-234.

² F. SCLOPIS, *Degli Stati Generali e d’altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia. Saggio storico corredato di documenti*, in “Memorie della Regia Accademia delle Scienze di Torino”, s. II n. 12 (1852), pp. 1-423 e *Considerazioni storiche intorno alle antiche assemblee del Piemonte e della Savoia*, in *Monumenta Historiae Patriae*, vol. XV (“Comitiorum, pars altera”), Augustae Taurinorum 1884, appendice: coll. 5-198.

³ F. E. BOLLATI, *Atti e documenti delle antiche assemblee rappresentative nella monarchia di Savoia*, in *Monumenta Historiae Patriae*, vol. XIV (“Comitiorum, pars prior”), Augustae Taurinorum 1879, pp. XII-XV e vol. XV cit., pp. XV-XXVIII.

⁴ REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI. COMMISSIONE PER GLI “ATTI” DELLE ASSEMBLEE COSTITUZIONALI ITALIANE, *Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831*.

⁵ “Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etats”, censita in *Repertorium bibliographicum institutionum et sodalitatium iuris historiae*, a cura di R. FEENSTRA, Leiden 1969, p. 5.

⁶ A. MARONGIU, *Il parlamento in Italia nel medioevo e nell’età moderna*, Milano 1962.

avvenuto con frequenza nei decenni precedenti. Il libro del Marongiu tende a fornire non solo una visione d'insieme delle nostre istituzioni parlamentari, ma si prefigge anche – e soprattutto – di individuarne i principi ispiratori e gli eventuali legami teorici: in questa prospettiva, è particolarmente attento alle problematiche della rappresentanza, della collaborazione fra governati e governanti, della visione “contrattualistica” medievale e della sua evoluzione successiva⁷. Tale impostazione, apprezzabile lungo tutto l'arco dell'esposizione, può essere emblematicamente individuata nel costante interesse per quel principio del “quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet”⁸, che – affermatosi come brocardo medievale con riferimento ad alcuni passi del *Corpus iuris* giustiniano in materia privatistica, ed in specie nei rapporti tra contitolari di un diritto⁹ – è stato vivacizzato dalla canonistica medievale e poi a lungo utilizzato in campo pubblicistico¹⁰, in specie per la necessità di ottenere il preventivo consenso – parlamentare – di coloro che sarebbero stati i destinatari dell'imposizione fiscale straordinaria (o... più o meno straordinaria, date le ricorrenti richieste del principe). Secondo questa prospettiva viene analizzato pure il “parlamento” del Monferrato del 9 marzo 1305, anche se per dubitare seriamente che possa essere un “parlamento” nel senso inteso dal Marongiu¹¹. Mi sembra però che la prospettiva debba essere più articolata, nonché attenta alla situazione storica del momento.

In via generale si deve constatare che sia la terminologia usata nel documento¹² sia la tradizione storiografica¹³ sia la considerazione storico-giuridica dei secc. XIX-XX hanno concordemente preso atto che si è trattato di un “parlamentum”, in cui sono convenuti i signori feudali ed i rappresentanti delle comunità del marchesato per inviare a Bisanzio al successore designato dal testamento del deceduto marchese Giovanni I, tramite cinque ambasciatori, la notizia di tale designazione e l'attestazione sin da tale momento della propria fedeltà feudale. La documentazione formale di questo “parlamentum” dev'essere sempre stata considerata di un certo rilievo nel corso dei secoli, se è giunto sino a noi l'originale e quindi è sempre stata elevata la preoccupazione per la sua conservazione¹⁴. Si tratta di un “parlamentum” senza dubbio importante, ma nel complesso risulta formalmente diverso da quelli che la recente storiografia giuridica classifica come “parlamenti medievali” secondo una propria – e forse eccessiva – costruzione teorica “a posteriori”. Ma “parlamento” è stato, e senza dubbio di grande rilievo politico per la situazione monferrina del tempo, essendo una delle colonne portanti della legittimazione della dinastia paleologa a governare sul Monferrato. Ed in quest'ultima accezione può anche richiamarsi a certe categorie concettuali care a studiosi come Antonio Marongiu.

Mi pare però, a questo punto, necessario ricapitolare e sintetizzare i dati storico-giuridici in nostro possesso. Giovanni I, ultimo aleramico, non avendo discendenti legittimi,

⁷ Ivi, pp. 3-101; 475-581.

⁸ Ivi, pp. 34-37.

⁹ Già i giuristi Paolo (D. 47.1.47, in tema di partecipazione di tutti i cointeressati ad una decisione) ed Ulpiano (D. 39.3.8, in materia di cointeressati ad una servitù prediale) avevano affermato questo principio, ripreso poi da una costituzione giustiniana riguardo all'esercizio della tutela da parte di più tutori (C. 5.59.5.3).

¹⁰ A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 37-57.

¹¹ Ivi, pp. 277-278.

¹² Il testo è edito criticamente da ultimo in *Parlamento del Monferrato*, a c. di A. BOZZOLA, Bologna 1926, pp. 3-5 (era pure già stato edito – oltre che dal Muratori – da G. VERNAZZA, *Cronica di Benvenuto di San Giorgio*, Torino 1790, pp. 85-87 e da F. E. BOLLATI, *Atti e documenti...* cit., coll. 12-16).

¹³ F. E. BOLLATI, *op. cit.*, vol. XIV cit., p. XIII e coll. 12-16, nonché vol. XV cit., pp. XIV e XXII; A. BOZZOLA, *Introduzione a Parlamento del Monferrato* cit., pp. XVII-XIX; A. MARONGIU, *op. cit.*, p. 277; W. HABERSTUMPF, *Regesto dei marchesi del Monferrato di stirpe aleramica e paleologa per l'“Outremer” e l'oriente (secoli XII-XV)*, Torino 1989, p. 80 n. 176.

¹⁴ Ancor oggi l'originale è conservato in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Ducato di Monferrato, mazzo 3 n. 1; per le successive copie, cfr. *Parlamento del Monferrato* cit., p. 3.

per testamento¹⁵ designa i suoi successori nel marchesato, che in ordine di esclusione sono: eventuali figli legittimi nati dopo il testamento (evento non verificatosi); la propria sorella Iolanda sposa dell'imperatore bizantino e i suoi figli (Iolanda quale erede indicherà come successore il proprio secondogenito Teodoro¹⁶, che nel 1306 verrà in Monferrato per succedere allo zio Giovanni); la sorella Alasia e i figli; la sorella Margherita e i figli; infine, il cugino Manfredi di Saluzzo (aspirante in attesa di poter accedere al marchesato per mancanza o rinuncia dei successibili precedenti). A reggere il Monferrato in attesa del successore il testamento di Giovanni I designa un comitato di “defensores et gubernatores” nelle persone dello stesso Manfredi di Saluzzo, dei reggenti dell'alleato comune di Pavia e di Filippo di Langosco. Costoro, morto Giovanni I nel gennaio 1305¹⁷, si trovano subito a dover contrastare le ambizioni espansionistiche sabaude a sostegno della vedova di Giovanni I, Margherita di Savoia, e finirono poi col dover cedere in usufrutto ad essa (ed alla sua famiglia) le terre di Cirié e di Lanzo, con la speranza di essersi almeno un poco riparate le spalle, di fronte alle diverse ed attente bramosie di signori e comuni circostanti¹⁸. Era però necessario cercare di risolvere l'interrogativo posto dal comportamento che avrebbe tenuto circa la successione la famiglia imperiale bizantina dei Paleologi, a cui bisognava comunicare la volontà testamentaria del defunto marchese, la fedeltà dei sudditi alla decisione di questo, ma anche la richiesta di accettazione o meno della successione. Per questo il consiglio di reggenza convocò rapidamente a Trino un “generale parlamentum vasallorum, hominum et comunium locorum terre et marchionatus Montisferrati”, che infatti vi si riunì il 9 marzo 1305 “sub caxina marchionatus”¹⁹.

Della riunione, esauritasi in un giorno, si è conservato sino a noi un documento ufficiale, rogato dal notaio parmense Giacomino Labora. La redazione notarile prende atto degli elementi giuridici essenziali dal punto di vista formale. Registra quindi la convocazione assembleare a suo tempo effettuata da Manfredi di Saluzzo in qualità di “gubernator et defensor” del marchesato, la partecipazione (diretta o per delega) dei componenti – con Manfredi – del comitato di reggenza, la presenza – quali testimoni – di un certo numero di personalità locali, l'elenco finale dei vassalli intervenuti (prima), (poi) dei delegati delle comunità e dei “luoghi” del marchesato, consenzienti alla decisione. Il notaio non si sofferma su possibili momenti di discussione, per riportare direttamente ed unicamente la sostanza della decisione parlamentare. Lo strumento notarile attesta perciò solo che Manfredi e gli altri reggenti, nonché i vassalli ed i rappresentanti delle comunità e degli uomini di tutto il marchesato, col consenso dei rappresentanti pavesi, designarono cinque ambasciatori, col compito di andare a comunicare all'imperatrice bizantina ed ai figli la volontà testamentaria del defunto Giovanni I; richiederne l'accettazione e la venuta in Monferrato; offrire e prestare loro il giuramento di fedeltà dei vassalli e l'omaggio

¹⁵ Il testamento è edito da ultimo da E. SOPETTO, *Margherita di Savoia marchesana di Monferrato dal 1295 al 1313*, in “Miscellanea di storia italiana” s. III t. 12 (Torino 1907), pp. 300-301.

¹⁶ Iolanda, quale erede del marchesato, non vi rinuncia, ma lo “da e concede” al figlio Teodoro e successori con atto pubblico munito di bolla aurea: il documento è edito nella *Cronica* di Benvenuto di San Giorgio, in G. VERNAZZA, *op. cit.*, p. 90; W. HABERSTUMPF, *Regesto...cit.*, p. 81 n. 181 parla invece di donazione.

¹⁷ Sulla morte, avvenuta nella seconda metà di gennaio, cfr. E. SOPETTO, *op. cit.*, pp. 248-249 e la relazione di Riccardo Rao in questo convegno, con la data del 19 gennaio.

¹⁸ E. SOPETTO, *op. cit.*, pp. 250-251 e 301-305 (convenzione del 14 marzo 1305).

¹⁹ Il problema probabilmente più urgente, per vassalli e notabili monferrini, era quello di evitare la scomparsa del marchesato e il suo smembramento fra i suoi potenti vicini, avidi di occuparne le terre (tra cui i Savoia, gli Acaia, i Visconti, gli Astigiani, gli Angioini...). Si può quindi capire l'urgenza della riunione, per riaffermare la coesione di vassalli e comunità verso i reggenti, capeggiati da Manfredi di Saluzzo, interessato – per il momento – alla conservazione del marchesato, nella speranza di poterlo in seguito acquisire lui stesso.

delle comunità in quanto successori nel marchesato; procedere ad “omnia alia facienda” che agli inviati sembrassero “fore facienda et necessaria et utilia et conveniencia exaltationi honoris dicte domine imperatricis et filiorum, et comodi et honoris terre et marchionatus Montisferrati”. L’atto notarile registra quindi tre deleghe specifiche (comunicare il testamento, chiedere accettazione e presenza, giurare fedeltà), a cui se ne aggiunge però una quarta generica, che trasforma praticamente il mandato ai cinque delegati da speciale a generale. I cinque inviati sono scelti al di fuori dell’elenco dei vassalli e ambasciatori comunali deleganti, due fra i nobili più significativi del marchesato (Nicolino bastardo di Monferrato, che si segnalerà accanto a Teodoro Paleologo pure nei due parlamenti del 1319-20, ed un Biandrate di San Giorgio) un giurista (Uguccio Pelluco), un notaio (Ameotto Prato) ed un frate minore (il pinerolese frate Filippone). La loro ambasciata, come noto, avrà successo, dato che Teodoro Paleologo accetterà e nel 1306 verrà in Monferrato a prendere possesso del marchesato, impegnandosi per esercitare un potere peraltro da varie parti minacciato, e per certi versi pure contestato²⁰. La situazione non si rivelerà quindi facile, così come a tutta prima lascerebbe intendere la di per sé così semplice e lineare esposizione del notaio Labora circa la decisione del “parlamento” di Trino del 1305²¹.

A quanto risulta dall’atto notarile, il parlamento non si pone espressamente alcun problema né successorio (se non di rispetto della volontà testamentaria del morto) né di far sentire al successore designato determinate aspirazioni dei sudditi: secondo il testo del documento, feudali e comunità delegano solo e semplicemente i loro rappresentanti a prestare senza dubbi o limiti (se non – comprensibilmente – l’accettazione dell’eredità e la dimora in loco) la fedeltà incondizionata a chi succederà. Non risulta che ci si chieda nemmeno chi sarà. L’atto notarile attesta quindi una prospettiva di pura soggezione feudale, senza aspirazioni a far valere un gradimento o una qualche volontà dei governati²². Più di un ventennio dopo i “Vespri siciliani”, questa non risulta certo una posizione analoga (o anche solo ispirata) a quella tenuta per anni dal parlamento e dai baroni siciliani verso la dinastia aragonese...²³.

È sembrato perciò alla nostra storiografia storico-giuridica – ed al Marongiu – che nel 1305 il parlamento monferrino, convocato per la sua prima volta, con impegno di persone e dispiego di forze, in un momento delicatissimo – per la sopravvivenza stessa del marchesato – si sia limitato, con ottica feudale, a recepire passivamente la successione prevista. La prospettiva “parlamentare” a cui si è ispirata la nostra storiografia ottocentesca non vi ha trovato per lo più presenti quei presupposti di autonomia consensuale, su cui essa si è basata per individuare i veri “parlamenti” o “riunioni di stati” tra medioevo

²⁰ Non mi soffermo, naturalmente, in questa sede sulle tormentate e complesse vicende politiche del momento, messe efficacemente in luce dalle altre relazioni di questo convegno (in specie di Haberstumpf, Rao, Pavoni e Grillo), a cui rinvio.

²¹ Il notaio riporta unicamente la decisione, attestando quindi il risultato della riunione, senza soffermarsi su eventuali discussioni precedenti. È perciò una scelta sintetica, possibile e non scorretta, in specie comprensibile se il documento sarà esibito dagli ambasciatori a Bisanzio, per attestare la fedeltà dinastica e la compattezza dei vassalli. Tale registrazione della riunione può rientrare quindi nell’autonomia operativa del notaio: è noto, d’altronde, che all’epoca si sono verificati casi anche gravi di attestazioni notarili diverse fra loro (ad esempio, mi è noto un caso vercellese di un secolo precedente, di cui mi sono occupato: G. S. PENE VIDARI, *Vicende e problemi della fedeltà eporediese verso Vercelli per Bollengo e Sant’Urbano*, in *Atti del Congresso storico vercellese su Vercelli nel sec. XIII*, Vercelli 1984, pp. 17-22 e 37-38 dell’estratto). In fin dei conti qui il notaio Giacobino Labora considera irrilevanti rispetto alla decisione formale le eventuali discussioni, ci siano state oppure no.

²² I cinque inviati a comunicare il testamento ed a chiedere accettazione ed intervento sono espressamente incaricati pure di “offerendum, prestandum et faciendum ipsi domine imperatrici et filiis pro vasallis et nomine vasallorum marchionatus Montisferrati fidelitatem et sacramentum et debitum fidelitatis et pro locorum comunibus et singularibus personis et hominibus subditis dicto marchionatus homagium et sacramentum et debitum homagii”.

²³ Per tutti in sintesi A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 183-186, 241-242.

ed età moderna²⁴. È andata, però, proprio solo e semplicemente come si deduce dal documento del notaio Labora? Non ci sono state discussioni sulle scelte da effettuare, ma unicamente la presa d'atto della volontà testamentaria del defunto marchese, la disponibilità generale alla fedeltà feudale verso i successori (purché poi presenti in loco), l'invio per ciò di ambasciatori a Bisanzio? Parecchi indizi – desumibili dalle travagliate vicende successive – hanno indotto, già un secolo fa, studiosi scrupolosi e documentati come il Gabotto o il Bozzola a pensare che qualcosa di più dev'essere avvenuto, nonostante lo specifico silenzio del notaio in proposito²⁵.

La stessa diretta testimonianza di Teodoro I, a parecchi anni di distanza, lascia trasparire qualcosa in tal senso. Teodoro Paleologo, infatti, nei suoi *Insegnamenti*, scrive che nobili e notabili a Trino si “congregaverunt de eorum vita et marchionatus, sanctione provisionem habentes quid gesturi. Et deliberato consilio inter ipsos, solemnem ambasciatam” inviarono a Bisanzio a sollecitare l'accettazione della successione da parte di Iolanda di Monferrato per “legalitatem salvare et dictam dominationem mantenere”, preservando il Monferrato da una spartizione fra i “cupidos” vicini, che miravano “ad dicti marchionatus destructionem”²⁶. Proprio il marchese Teodoro lascia quindi intendere – fors'anche per legittimare ancor più il suo potere, anche dal basso – che la decisione del parlamento di Trino è stata sollecitata dalla drammaticità del momento, ma è anche maturata per consapevole scelta (“deliberato consilio inter ipsos”), in cui non possono allora essere mancati dei confronti, sia di opinioni sia fra le opzioni politiche possibili. Inoltre, non è senza significato che, dopo l'ambasciata deliberata a Trino per offrire la successione ai Paleologi, ne sia partita una seconda per depotenziare la prima con la notizia (...falsa...) che la marchesa vedova sembrava incinta (e quindi se ne attendeva l'erede), mentre nel frattempo Manfredi di Saluzzo si avviava ad occupare per proprio conto terre del Marchesato²⁷. Può ben darsi che egli abbia completamente mutato il suo atteggiamento, all'inizio fors'anche indotto sia alla convocazione del parlamento sia alla decisione dell'ambasciata a Bisanzio dall'erronea convinzione di poter controllare gli avvenimenti e della rinuncia paleologa all'eredità; certamente, il marchese di Saluzzo ha agito nello stesso anno 1305 in modo contrario al senso della scelta fatta dal parlamento trinese, dopo averlo convocato ed avervi deciso l'ambasciata a Bisanzio²⁸. È ragionevole accettare acriticamente l'attestazione notarile sulla decisione finale, uscita come quasi automatica dalla riunione, senza che siano stati scambiati punti di vista diversi e senza discussione?

Il notaio ha registrato gli elementi della riunione che sul piano formale ha considerato essenziali all'invio degli ambasciatori a Bisanzio, e cioè la convocazione, i presenti, la decisione, gli aderenti ad essa. Ha invece reputato irrilevante alla sostanza dell'atto la dettagliata descrizione di una eventuale discussione precedente alla decisione finale, riguardante quindi le modalità attraverso le quali a questa decisione finale si è giunti. La scelta tra una esposizione più dettagliata o più sintetica sta nella sensibilità professionale del notaio, salva la possibilità per i presenti di chiedergli una specifica verbalizzazione. In questo caso, o la decisione è stata presa senza discussioni (ma...è realistico pensarlo?), oppure queste sono state considerate dal

²⁴ A. BOZZOLA, *Introduzione* cit., p. XIX; A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 277-278.

²⁵ F. GABOTTO, *Storia del Piemonte nella prima metà del sec. XIV (1292-1349)*, Torino 1894, p. 39; A. BOZZOLA, *Introduzione* cit., p. XVIII-XXII.

²⁶ G. VERNAZZA, *op. cit.*, p. 117 (con riferimento all'autobiografia di Teodoro nel suo trattato sulla guerra).

²⁷ Ivi, pp. 88-90; A. BOZZOLA, *Introduzione* cit., p. XIX-XX.

²⁸ Il documento del notaio Giacomino Labora afferma che il parlamento è stato convocato “de mandato” di Manfredi e che questo stesso con gli altri reggenti “de consensu” dei convenuti in Trino “constituerunt” i cinque ambasciatori.

notaio non essenziali per la sostanza dell'atto e nessuno ha reputato opportuno sollecitare una più dettagliata registrazione dell'accaduto, fors'anche per non indebolire la decisione finale, comunque presa. Per non fare che un confronto con la redazione dei due successivi "parlamenti" monferrini editi dal Bozzola, cioè con quelli chivassesi del 1319 e del 1320, si può subito notare che in questi ultimi invece i redattori si sono dilungati a registrare nel dettaglio i singoli interventi e le modalità di svolgimento delle riunioni²⁹.

Il notaio Labora nel 1305 vuol far apparire solo la decisione dell'invio dell'ambasciata a Bisanzio: ciò è vantaggioso alla parte paleologa. Un'osservazione di "dietrologia" può fare rilevare che Giacomino Labora è di Parma, così come il notaio della corte paleologa che – a Bisanzio – redigerà il documento con cui la madre indica poi nel secondogenito Teodoro il successore al marchesato (con una formulazione un po' ambigua, fra donazione e investitura)³⁰. Si tratta di un caso, oppure l'origine parmense lascia trasparire nel notaio Labora un legame personale coi Paleologi, impressione che viene rafforzata dalla formula finale dell'atto (peraltro "di stile"), con cui egli "rappresenta" la parte assente a prendere da quella presente in atto le garanzie del rispetto delle decisioni prese?³¹. Se così è, (due notai parmensi, così lontani da Parma!), si capisce allora perché il documento notarile tace su eventuali discussioni o decisioni autonome dell'assemblea, per rafforzare la decisione filo-paleologa, ma ciò induce allora anche a chiedersi se l'assemblea di Trino abbia portato ad una pura e semplice affermazione di fedeltà dei sudditi alla nuova dinastia, tanto "feudale" e poco "parlamentare". La forma dell'atto del notaio Labora è in tal senso, ma sotto la forma c'è una sostanza analoga? O esiste una sostanza – di filone "parlamentare" – che il notaio volutamente ha trascurato? Viste le vicende successive, la nostra "dietrologia" tende ad ipotizzarlo, ed allora nel 1305 non ci si è solo genuflessi, si è anche pensato e discusso, "contrattualmente" optando per una dinastia autonoma (anche se remota), auspicata in grado di salvare l'autonomia secolare del marchesato dai potenti vicini (ivi compreso Manfredi di Saluzzo)³². E si è trattato allora di vero "parlamento", anche per la valutazione della nostra storiografia giuridica otto-novecentesca.

Preso atto di tutto ciò, se poi si rilegge da una certa prospettiva il documento redatto dal notaio Labora, si può constatare che egli non intende effettuare il cosiddetto processo verbale della riunione parlamentare, anche se conclude che "his omnibus interfui" (con espressione spesso di stile, per quanto sostanzialmente rilevante). Il notaio imposta l'atto solo per attestare che nel parlamento (che può avere avuto le sue più accese discussioni, considerate peraltro irrilevanti per chi vuole riportare solo le conclusioni a cui si è giunti) il presidente Manfredi di Saluzzo ed i convenuti "constituerunt et ordinaverunt... certos nuncios" per l'ambasciata a Bisanzio (non si dice neppure – come spesso peraltro – se all'unanimità o no...e può darsi questa non ci sia stata). L'atto notarile inoltre precisa che i convenuti e gli ambasciatori hanno dato garanzia di rispettare gli impegni presi e che tale garanzia la riceve lo stesso notaio per conto di Iolanda di Monferrato e figli (assenti in atto). Si tratta di una clausola di stile di parecchi atti notarili, che in questo caso poteva forse anche essere trascurata³³: è comunque un piccolo strumento giuridico in più

²⁹ A. BOZZOLA, *Introduzione cit.*, pp. 6-21.

³⁰ G. VERNAZZA, *op. cit.*, p. 30: il notaio è il "magister Nicolaus de Parma notarius aulae nostrae", quindi notaio alla corte paleologa... non è improbabile che Giacomino Labora, anch'egli notaio parmense, fosse a lui (e quindi ai Paleologi) legato...

³¹ A. BOZZOLA, *Introduzione cit.*, pp. 4 (ultima riga) e 5 (prime righe).

³² È l'impostazione che, più di un secolo fa, ha sostenuto F. GABOTTO, *op. cit.*, p. 39.

³³ La clausola si trova per lo più in contratti - di compravendita, di locazione, di dote - in cui una parte (presente) presta una garanzia all'altra parte (assente): in tali casi il notaio riceve la garanzia a nome e per conto dell'assente in atto. In questa situazione specifica, invece, la garanzia che si rispetterà l'ambasciata è già un po' forzata, e lo è ancora di più

per far rispettare la decisione dell'invio dell'ambasciata ad eventuali parti renitenti (e... noi pensiamo subito, maliziosamente, proprio al "reggente" Manfredi di Saluzzo...), a vantaggio e garanzia dei Paleologi. Il notaio Labora ha redatto il documento con professionalità, certo non a svantaggio della dinastia bizantina...

Se allora si esamina la redazione del documento con questa impostazione, lo si può considerare non un verbale assembleare, quanto piuttosto un normale mandato di un'ambasciata, effettuato "in generali parlamento". Lo svolgimento dell'assemblea e le eventuali discussioni ivi sviluppatasi sono un'altra cosa. La notazione del sec. XVI, a forma di regesto, esistente sul "verso" dell'originale può essere persino indicativa in tal senso: "charta procurae factae in parlamento generali marchionatus Montisferrati...", ecc. La distinzione può essere fors'anche considerata un po' troppo finemente "giuridica", ma non pare da sottovalutare. Non per nulla questo atto notarile ha una veste ben diversa dagli altri due documenti, questa volta "processi verbali" dei due parlamenti monferrini del 1319 e 1320: in questi ultimi i redattori (nel 1319 un notaio sottoscrittore, nel 1320 un anonimo...ma come fa a non essere un notaio?) seguono – sommariamente – lo svolgimento degli interventi assembleari, a differenza di quanto avviene nel documento del 1305. A tale documento del notaio Labora sinora gli studiosi del parlamento monferrino (dal Bozzòla al Marongiu) avevano attribuito anche il valore di processo verbale, e di qui hanno dedotto tanto la dubbia rispondenza ai lavori assembleari quanto la mancanza – per quest'assemblea – di quei requisiti di compartecipazione decisionale, che deve contraddistinguere invece, secondo la nostra tradizionale storiografia giuridica, una vera riunione parlamentare medievale³⁴.

Ma l'atto notarile di Giacomino Labora non intendeva – volutamente, e con probabilità anche astutamente – essere un verbale d'assemblea: raccoglieva solo un punto di questa, la delega degli ambasciatori. Con buona pace sia dei presenti che degli storici successivi. Il parlamento di Trino del 1305 è stato ben più di quanto riporta il documento del notaio Labora giunto sino a noi (per l'attenzione interessata dei nuovi signori monferrini): è stato un vero parlamento nel senso usuale del termine in ambito storico-giuridico, con le sue probabili discussioni, le sue scelte politiche e le sue autonome decisioni, di cui l'atto del notaio Labora attesta un frammento, per quanto importante. Sul resto, in mancanza di altri dati, possiamo solo fare ipotesi, per quanto fondate.

A circa 20 anni di distanza lo stesso Teodoro Paleologo nei suoi *Insegnamenti* scriverà che gli interventi del parlamento trinese del 1305 scelsero la sua dinastia "deliberato consiglio" e inviarono per ciò gli ambasciatori a Bisanzio³⁵. Egli, quindi, parecchi anni dopo, sembra voler dare un valore particolare a tale parlamento, ma in effetti al suo arrivo in Monferrato e per lunghi anni durante la sua dominazione non dimostrò propensione per le riunioni parlamentari. Giunto in zona, avrebbe potuto convocare un'assemblea, in cui contare chi gli era sottomesso, eventualmente accordarsi su determinati punti, farsi ribadire la fedeltà. Non fece nulla in tal senso, in armonia con la tradizione bizantina. La situazione al momento del suo arrivo era d'altronde difficile, ed il giovane Teodoro doveva badare al sodo, cioè riconquistarsi con le armi le terre passate sotto altri (Manfredi ed Angioini in specie); non risulta però che il Paleologo abbia pensato – era un giovane

la rappresentanza del notaio per gli assenti... a meno che proprio si temessero rifiuti... ed allora a maggior ragione si può pensare che l'assemblea sia stata agitata e discussa... più di quanto il silenzio del notaio cerchi di ignorare.

³⁴ Cfr. *supra*, note 4 e 6.

³⁵ Su tali *Insegnamenti*, redatti prima in greco e poi tradotti in latino, cfr. in questo nostro convegno la relazione specifica di Aldo A. Settia. Il passo qui ripreso era già stato a suo tempo riportato da Benvenuto di San Giorgio (cfr. *supra*, nota 26, con il riferimento all'edizione del Vernazza).

ancora inesperto, ma aveva senz'altro i suoi consiglieri³⁶ – di riunire un parlamento per farsi rinnovare una fedeltà generale, dando per scontata quella ricevuta dagli ambasciatori nel 1305 a Bisanzio ed accontentandosi di imporla – in ottica temporale – una seconda ai sudditi via via che ciò fosse possibile, in specie a quelle terre a lui inizialmente contrarie, che veniva riportando sotto di sé.

Questa posizione autonoma e – per così dire – antiparlamentare (tipica peraltro dei principi del tempo) ha ancora ispirato Teodoro quando nel 1310 aveva impegnato Mombello (per 28.000 fiorini) per pagare il fodro imperiale e quando nel 1315 aveva imposto autonomamente una taglia per riscattarlo (che molti non avevano pagato), nonché quando aveva richiesto in seguito prestazioni militari, che per gran parte non era riuscito ad ottenere³⁷. Di ritorno dalla lunga permanenza a Bisanzio, nel 1319 ha di nuovo ritrovato il marchesato in sfacelo. In questo momento la sua strategia è mutata, in buona parte per necessità, forse per qualche ripensamento: nel giro di quattro mesi egli ha convocato per ben due volte, nel suo castello di Chivasso, il parlamento, il 3 settembre 1319 e il 5 gennaio 1320. È la prima volta che lo fa: in queste due occasioni³⁸ il verbale notarile tramanda notizia di un parlamento medievale per così dire “tipico” sul piano formale, ben diverso dal documento del 1305.

Sin dalla prima assemblea nota, a Trino, l'atto del notaio Labora – per quanto concentrato sulla nomina degli ambasciatori e sul contenuto dell'ambasciata – attesta una partecipazione di due “ordini” differenziati, i vassalli (partecipanti a titolo diretto) e le comunità (inviati loro rappresentanti). Il clero non c'è e non ci sarà mai in Monferrato. La struttura è quella consueta del parlamento, come da decenni in Spagna, in Francia, in Italia meridionale, per non parlare della lontana Inghilterra. È nota d'altronde la tendenza all'imitazione istituzionale, in un basso medioevo in cui uomini, esempi ed idee circolano con frequenza, nonostante le difficoltà. Nei parlamenti del 1319 e 1320 i processi verbali seguono la dinamica dei lavori (nel gennaio 1320 per due giorni), cosa che non è avvenuta nel 1305, e di cui ho cercato di dare una ragione. I silenzi del 1305 non portano però a pensare che a Trino si sia giunti solo per sottostare alla volontà del morto e per giurare fedeltà al successore designato, senza discutere dell'ammissibilità della decisione testamentaria (...in via femminile?...mai prima!)³⁹, dell'opportunità di affidarsi ad una dinastia lontana, delle minacce per l'integrità del marchesato, e così via, con la consapevolezza della necessità di procedere a scelte ponderate, stante la difficoltà del momento.

Se però questa dovrebbe essere stata la situazione, allora una – o più – volontà è criticamente emersa, con il “peso” della discussione e della decisione in assemblea, con la consapevolezza di incidere sul proprio futuro, senza appiattirsi solo “ad audiendum” quanto già deciso prima. E se così è stato, è stato vero “parlamento”: non si è trattato di mera denominazione. È proprio la sostanza a giustificare questo termine, secondo gli stessi canoni concettuali della nostra storiografia giuridica otto-novecentesca. Il documento notarile di Giacomino Labora

³⁶ Certo, stupisce che un quindicenne – per quanto educato a governare – catapultato da solo (o quasi...) in una realtà del tutto nuova, ed anche difficile, sia riuscito a non soccombere, ed anzi abbia progressivamente affermato il suo potere sul marchesato... Può essere stato aiutato dai Genovesi, ma non dev'essere giunto solo da Bisanzio...

³⁷ Oltre a A. BOZZOLA, *Appunti sulla vita economica del Monferrato nei secoli XIV e XV*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino” XXV (1923), pp. 245-246 ed *Introduzione* cit., pp. XXII-XXIII, cfr. la relazione di Paolo Grillo in questo convegno, aggiornata alle più recenti conoscenze.

³⁸ L'edizione è in *Parlamento...* a c. A. BOZZOLA cit., pp. 6-21.

³⁹ Secondo il racconto degli *Insegnamenti* dello stesso Teodoro, già il nonno Guglielmo VII avrebbe previsto che – in mancanza di figli – subentrasse la figlia Iolanda, ma si può constatare che già Benvenuto di San Giorgio, nel riportare quest'affermazione (che rafforzava le pretese paleologhe) annota a margine che non vi ha trovato alcun riscontro... (G. VERNAZZA, *op. cit.*, p. 118). D'altronde, con sicurezza A. BOZZOLA, *Introduzione...* cit., p. XIV afferma che il Monferrato era feudo femminile.

non tramanda tutto ciò perché l'impostazione data all'atto dal redattore è stata – volutamente – diversa da quella di un processo verbale di una seduta parlamentare. Ma proprio ciò non impedisce che questa si sia svolta secondo modalità altrove consuete, più o meno strettamente introdotte nella prima riunione “parlamentare” monferrina, dettata senza dubbio dall'eccezionalità della situazione contingente.

Il “parlamento” del 1305 quindi è stato un vero “parlamento”, non solo ad indicare con questo termine la riunione in sé, ma anche nel senso tradizionale della nostra storiografia: con la suddivisione per ordini, con la valutazione consapevole della linea politica da seguire (compresa la possibile discussione della validità di una successione in linea femminile nel marchesato). Non è stata solo una parata di persone e di forze passivamente pronte alla pura e semplice accettazione del nuovo signore designato dal testamento del precedente. È stato ‘vero’ parlamento, in cui i governati hanno manifestato la loro consapevole volontà ai governanti.

L'aspetto ‘eccezionale’ del parlamento di Trino del 1305, non radicato in una tradizione in tal senso, non ha portato subito ad altre riunioni periodiche. Il bizantino Teodoro non vi si è mostrato favorevole, dato che questa non era neppure la tradizione della corte da cui proveniva. Ma quando, al ritorno dall'Oriente, alla fine del 1319, si è reso conto che doveva rifondare il marchesato, trovare una soluzione per riscuotere somme che non riusciva ad incassare, ottenere una prestazione militare capillare che veniva evasa, si è affidato proprio a due riunioni parlamentari, eccezionali per lui e per lo stesso ordinamento marchionale, indispensabili per la probabile sopravvivenza della sua dominazione⁴⁰. Anche questi sono due veri parlamenti: questa volta non solo c'è la partecipazione separata dei due “ordini”, ma l'attestazione notarile registra pure prospettive politiche delineate dallo stesso marchese nei rapporti con potenti vicini come i Visconti o col papato, interventi e votazioni per ordine (dopo riunioni separate e relative discussioni e decisioni interne), decisioni e consensi singoli e collettivi su tali questioni, deleghe specifiche al medesimo marchese. La volontà dei governati si fa sentire, per collaborare col governante alla conduzione degli affari pubblici.

È l'avvio di una convocazione con una certa regolarità di un “parlamento” anche in Monferrato, come sta avvenendo nei domini sabaudi e come da decenni avviene ormai in Spagna, Francia e Sicilia? Una risposta chiara e sicura non è semplice. La documentazione dell'epoca, pazientemente riunita ed edita a suo tempo dal Bozzòla, non rivela altre convocazioni o riunioni parlamentari per circa mezzo secolo⁴¹. Tale autore sembra averne quindi dedotto che il primo marchese monferrino della dinastia paleologa, superato il difficile momento del rientro dall'oriente nel 1319 anche grazie alle decisioni prese nel parlamento dell'inverno 1320, non abbia poi proseguito su questa strada e non abbia perciò portato ad una prassi in tal senso⁴², anche se nota che proprio Teodoro “può aver accondisceso volentieri a instaurare il parlamento nelle sue terre”⁴³. Secondo il Marongiu, che si basa peraltro sul Bozzòla, per vedere affermata una certa tradizione parlamentare in Monferrato si deve in definitiva attendere la fine degli anni Settanta del Trecento, in cui una certa periodicità assembleare ancora una volta deriva più dalla necessità di puntellare i governanti che da una loro consapevole decisione di coinvolgere i governati⁴⁴.

Negli anni del ritorno da Bisanzio Teodoro Paleologo stava però maturando quelle ri-

⁴⁰ Sul contesto del momento, cfr. A. A. SETTIA, ‘*Sont inobediens et refusent servir*’: il principe e l'esercito del Monferrato dell'età avignonese, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 87-89.

⁴¹ La successiva, riportata in *Parlamento...* a c. A. BOZZOLA cit., pp. 21-25 è quella del 3 gennaio 1379.

⁴² A. BOZZOLA, *Introduzione...* cit., pp. XIX, XXIII-XXIV, XXXI, XLVI-XLVII e A. BOZZOLA, *Appunti...* cit., p. 260.

⁴³ A. BOZZOLA, *Introduzione...* cit., p. XXIII.

⁴⁴ A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 277-278.

flessioni sulle scelte di comportamento politico del principe, che stenderà in greco verso il 1326, nelle quali risulta propendere per una gestione del potere in modo non strettamente personale, ma secondo i “consigli” di sudditi e collaboratori, in cui si può intravedere una certa propensione anche per eventuali riunioni “parlamentari”⁴⁵. Inoltre, le pazienti ricerche di Aldo Settia hanno permesso di constatare che il marchese negli anni tra il venti ed il trenta del Trecento ha provveduto a colpire con sanzioni signori e comunità renitenti a soddisfare obblighi militari fissati in parlamento⁴⁶. In base a tali ultime constatazioni sembra sostenibile perciò che Teodoro nell’ultimo periodo del suo regno abbia ritenuto opportuno riunire signori e comunità per vincolarli meglio alle prestazioni periodiche dovute, in specie militari, che altrimenti non riusciva a riscuotere, con tale metodo riducendo probabilmente la renitenza o l’evasione⁴⁷. È, d’altronde, nota la cronica difficoltà finanziaria e militare di Teodoro che per gli indebitamenti effettuati graverà ancora sui successori⁴⁸. Così stando le cose, la prospettiva di riunioni convocate dal marchese, eventualmente anche per aree territoriali specifiche o limitate, è plausibile e realistica. Potrebbero essere state “assemblee” di solennità, discussione politica o affluenza anche limitata, alle quali però il marchese si sarebbe poi richiamato per sanzionare omissioni di specifiche contribuzioni militari: su questo periodo, quindi, non esistono testimonianze dirette di parlamenti, ma quelle indirette ne lasciano dedurre una qualche effettuazione⁴⁹.

Stupisce, peraltro, la scomparsa di ogni indicazione specifica, da parte sia marchionale che locale, in documenti tanto d’ufficio che di cronaca. Una tradizione in tal senso non si è quindi affermata. L’iniziativa, eventuale, circoscritta e limitata, di riunioni di vassalli e comunità, presa da Teodoro in base ai suoi stessi insegnamenti, non è perciò da escludere, ma non ha comunque lasciato un segno consistente nella vita del marchesato⁵⁰. A circa mezzo secolo di distanza, analoghe esigenze di coinvolgimento dell’élite dei governati nella difesa della sopravvivenza autonoma del Monferrato hanno portato poi i suoi successori a procedere, dopo il 1379, con una certa periodicità e continuità alla convocazione di quelle “assemblee”, che erano ormai abbastanza frequenti nei domini monarchici europei⁵¹, delle quali restano le attestazioni documentarie raccolte dal Bozzola ottant’anni fa, sino alla fine del Quattrocento⁵².

Si può quindi concludere sottolineando che proprio al periodo dell’instaurazione della dinastia paleologa risalgono le prime assemblee “parlamentari” monferrine e che esse – pur in modo altalenante – si protraggono praticamente per tutto il periodo nel quale il marchesato è governato dal casato discendente da Teodoro. L’assemblea riunita a Trino il 9 marzo 1305, anche se con le sue particolarità, ha quindi un posto d’indubbio rilievo nella storia politica del marchesato del Monferrato e merita di essere ricordata come punto di partenza per l’affermazione in loco di un’importante istituzione del basso medioevo presente in gran parte d’Europa.

⁴⁵ A. SETTIA, *op. cit.*, p. 87, con identificazione del “conseil” richiamato da Teodoro nel parlamento, anche se A. BOZZOLA, *Introduzione...* cit., pp. XXIV-XXV preferisce considerare consigli e parlamenti del tutto distinti.

⁴⁶ A. SETTIA, *op. cit.*, pp. 90-91.

⁴⁷ Ivi, pp. 90-91, 103, 110-111.

⁴⁸ A. BOZZOLA, *Appunti...* cit., pp. 245-246, 260-261.

⁴⁹ Lo lascia intravedere A. SETTIA, *op. cit.*, pp. 90-91, 103.

⁵⁰ A. BOZZOLA, *Appunti...* cit., p. 260 (nota 1) fa notare che non è da escludere che Teodoro si sia richiamato alle decisioni sulla milizia scaturite dal parlamento chivvassese del gennaio 1320 (con delega ad un’apposita commissione) anche in anni successivi. Si deve peraltro notare che riunioni parlamentari pure sotto il figlio Giovanni II sono state individuate da A. SETTIA, *op. cit.*, pp. 90-91 e 112 e quindi una certa labile continuità può essere intravista.

⁵¹ Se A. BOZZOLA, *Introduzione...* cit., p. XXIII richiama le vicine esperienze sabaude, un quadro più generale è in A. MARONGIU, *op. cit.*, pp. 103-305.

⁵² *Parlamento...* a c. A. BOZZOLA cit., pp. 21-121 (dal 1379 al 1499).